

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi del articolo 32 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore” – “CTS”), è costituita in forma di associazione l’organizzazione di volontariato denominata **“Compagni di Viaggio – Organizzazione di Volontariato”**.

L’Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell’acronimo “ODV”, nonché del proprio logo.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, nella denominazione dell’Ente, di seguito detto “Compagni di Viaggio ODV”, sarà inserito l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore”, e che quindi sarà:

“Compagni di Viaggio Organizzazione di Volontariato – ETS “ (Compagni di Viaggio ODV-ETS); d’ora innanzi detta “Associazione”.

ARTICOLO 2 – SEDE

L’Associazione **“Compagni di Viaggio ODV” - ETS**, ha sede legale a Napoli (Na) in via **Miguel Cervantes de Saavedra 55/27 – cap 80133; sede operativa in Via Conte della Cerra 23/c, Napoli (Na) – cap 80129**

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, anche in altre regioni.

ARTICOLO 3 - OBIETTIVI

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione, il supporto, anche presso i soggetti istituzionali, degli interessi generali in favore dei malati di cancro, dei lungo-viventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti, nonché delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche.

L’Associazione inoltre, persegue le proprie finalità di umanizzazione delle cure, della relazione medico-paziente, delle organizzazioni sanitarie, siano esse pubbliche e/o private, e la rappresentanza dei diritti di cittadini, adulti e pediatrici, affetti da altre patologie predisponenti all’insorgenza del cancro, e/o ad “exitus”, croniche e/o altamente degenerative, presso le istituzioni che governano le politiche socio-sanitarie, regionali e nazionali.

Per il perseguimento di tali finalità, l’Associazione svolge, inoltre, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, co. 1 CTS, lettere:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco”.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione:

- a) promuove lo scambio di informazioni tra tali enti e le istituzioni pubbliche o private di assistenza, nonché il coordinamento di attività e progetti comuni strumentali alla cura o alla tutela dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- b) promuove intese e obiettivi comuni tra gli enti che ne condividono gli scopi, favorendo la reciproca messa a disposizione delle informazioni e delle competenze specifiche degli associati;
- c) favorisce la cooperazione tra gli associati e gli enti pubblici e privati per migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi legati all'oncologia e i soggetti e le strutture che erogano servizi e/o svolgono ricerca;
- d) promuove l'emanazione di disposizioni normative e provvedimenti a livello statale, locale o internazionale per la cura ed il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;
- e) tutela i diritti degli appartenenti alle categorie su menzionate, all'istruzione, al lavoro e, in generale, i diritti della persona riconosciuti dall'ordinamento giuridico nazionale;
- f) promuove e sollecita la conoscenza e l'attivazione delle Cure Palliative e dei Gruppi di mutuo aiuto per la gestione del lutto;
- g) monitora i LEA e i percorsi riabilitativi, e formula proposte di inserimento di nuovi servizi, attività e prestazioni negli stessi LEA a livello regionale;
- h) svolge indagini conoscitive a vari livelli in ordine alle tematiche sopra evidenziate;
- i) svolge ogni attività connessa, accessoria, coerente o strumentale a quelle predette;
- j) organizza e promuove iniziative e progetti di formazione destinati al personale, ai collaboratori e ai volontari degli enti associati in materia di *caregiving*, *advocacy*, diritto degli enti del Terzo settore, sanità digitale;
- k) aderisce alla enunciazione dei diritti del malato contenuta nella Dichiarazione di Oslo del 29 giugno 2002 di cui promuove la conoscenza e l'attuazione;
- l) aderisce alla Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro, presentata al Parlamento europeo in occasione della Giornata mondiale contro il cancro il 4 febbraio 2014 e approvata dal Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, promuovendone la diffusione e l'applicazione;
- m) condivide e diffonde l'approccio salutistico detto “OneHealth”, promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- n) promuove la diffusione ed il riconoscimento di efficacia sanitaria della “Humanities Medicine” e della “Narrative Based Medicine”, ed opera per la piena integrazione in “real life” delle suddette con la metodologia della “Evidence Based Medicine”.

L'Associazione inoltre, si propone, in via prevalente e non esclusiva, lo svolgimento di attività finalizzate ad assicurare il miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, ed economiche, frequentatori abituali o occasionali di strutture ospedaliere e/o sanitarie, adulti, adolescenti e bambini, nonché neonati, mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:



- Fornire un adeguato supporto psicologico attraverso psicoterapie individuali e di gruppo soprattutto per i soggetti affetti da malattie croniche e/o oncologiche, per i loro familiari ed i care-givers in generale;
- Fornire un adeguato supporto psicologico attraverso psicoterapie individuali e di gruppo per contrastare il disagio psico-emotivo derivante dalla situazione pandemica persistente, offrendo anche attività di segretariato sociale a supporto di pratiche burocratiche per favorire iniziative economiche e svolgimento di pratiche amministrative rivolte ad ottenere incentivi ed aiuti economici a contrasto della grave situazione di povertà;
- Fornire formazione e consulenza professionale attraverso diverse modalità operative da strutturare in ragione dei bisogni, rivolta agli operatori sanitari, volontari, pazienti e care-givers;
- Fornire supporto ed assistenza tecnica professionale alle aziende operanti nel settore "imprese del settore "health-care", ovvero alle aziende statali, private e convenzionate che operano nel settore medico, farmaceutico e socio-sanitario;
- Sviluppare attività di ricerca nelle discipline medico-sanitarie e socio psicologiche, coinvolgendo enti statali e privati al fine di creare best practice ed introdurre e/o implementare il principio della "Humanities Medicine", mission della associazione ;
- Promuovere tecnologie innovative ed adeguate per migliorare prestazioni mediche, sociosanitarie e snellire procedure legali ed amministrative fornendo supporto ed assistenza continuativa, anche attraverso lo sviluppo di app innovative e di telemedicina utili per gli operatori medico sanitari e per i pazienti ;
- Sviluppare accordi e convenzioni con IRCCS, AA. OO, AUOP, ASL, Hospice e strutture pubbliche e private presenti sul territorio al fine di creare una rete istituzionale svolgendo attività di coordinamento e rappresentanza al fine di divulgare e facilitare le azioni promosse dalla associazione ;
- Realizzare biblioteche interattive e multimediali, fondate su attività ludiche, promuovere l'utilizzo delle tecnologie informatiche, a scopo di svago, fornendo nel contempo tutto il materiale necessario al funzionamento delle stesse;
- Creare attraverso il proprio sito web e/o i propri canali social, o attraverso siti web altrui gestiti in comodato d'uso, delle pagine web da abbinare ai progetti in essere, per consentire ai pazienti di accedere ad informazioni di pubblica utilità e di soddisfare bisogni legati al complesso di cure e attenzioni, non necessariamente farmacologiche di cui necessitano;
- Realizzare in adeguati spazi interne alle strutture ospedaliere, e/o in altri luoghi , e sempre nella libera disponibilità degli utenti , laboratori di arte e ludico-creativi (disegno, scultura, musica, cinematografia, fotografia, narrazione di favole, romanzi e poesie, et alt.);
- Realizzare e promuovere , attraverso percorsi idonei, ed in partnership con istituzioni di genere estranee alla SSN/SSR, la cultura del benessere individuale e della ricerca della felicità;
- Realizzare postazioni per singolo cittadino-paziente e/o gruppi, atte alla fruizione di films e musica;

Giuseppe

- Promuovere rappresentazioni teatrali e/o musicali in realtà ospedaliere opportunamente individuate al fine di facilitare l'aggregazione e la specializzazione dei cittadini-pazienti, e fornire nel contempo, per ogni progetto o iniziativa, personale altamente qualificato ad interagire con gli utenti;
- Valorizzare attraverso bandi, premi, studi e convegni, tutte le attività che concorrono alla diffusione della cultura dell'umanizzazione delle cure e della sanità;
- Promuovere una specifica attività editoriale e multimediale che diffonda il valore globale della mission e gli out-come di benessere individuale e collettivo;
- Promuovere l'aggregazione di altre Associazioni Culturali, Onlus, Non-Profit, al fine di creare una rete di solidarietà per ampliare l'offerta dei servizi ospedalieri;
- Promuovere con ogni mezzo attività di comunicazione territoriale per divulgare e informare operatori sociosanitari, medici, aziende statali e private ed i cittadini sulle tante azioni attività e proposte favorendo adesioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi della associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo.

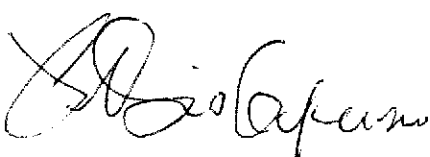
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 5 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Entro il 15 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile.

ARTICOLO 6 – SOCI

L'associazione è costituita, in via non esclusiva da pazienti e care-givers affetti dalle seguenti patologie:

- ✓ Cancro e patologie onco-ematologiche
- ✓ Patologie infettivologiche, incluse le pandemiche
- ✓ Malattie Rare
- ✓ Malattie degenerative del Sistema Nervoso Centrale
- ✓ Patologie psichiatriche
- ✓ Patologie Neuroendocrine e Metaboliche

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) **Soci Fondatori:** sono coloro che risultano all'atto costitutivo dell'Associazione, ed hanno diritto ad essere eletti ed al voto
- b) **Soci Ordinari:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto, ad essere eletti e pagano la quota associativa.
- c) **Soci Sostenitori:** persone fisiche maggiorenni e giuridiche, enti ed organizzazioni commerciali, anche di paesi esteri, che siano interessate a sostenere gli scopi dell'associazione. Hanno diritto al voto ed essere eletti e pagano la quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto al voto in Assemblea per l'approvazione e la modifica del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La domanda di iscrizione come socio ordinario o sostenitore deve pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.



In caso di rigetto della domanda, il Presidente del Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.
Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- ✓ radiazione
- ✓ cancellazione
- ✓ dimissione

Il socio può essere radiato per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con gli interessi o gli scopi dell'Associazione.

La cancellazione del socio avviene per morosità dello stesso nel pagamento della quota di iscrizione o per scioglimento dell'Associazione.

La dimissione della qualifica di socio deve avvenire tramite lettera raccomandata inviata al Presidente entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, senza diritto al rimborso della quota annuale di iscrizione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile, fatta eccezione per il caso di morte, e non è rivalutabile.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di:

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione, con l'osservanza dei relativi regolamenti;
- esprimere il proprio voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
- essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- rivestire le cariche sociali;
- presentare al Consiglio Direttivo reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritengano lesi nei propri diritti, o qualora si vi ravvedano comportamenti non conformi alle finalità statuarie dell'Associazione;

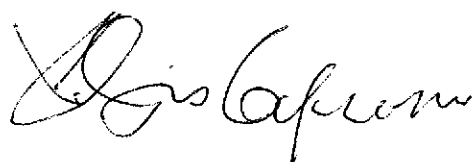
gli associati hanno il dovere di:

- a) versare annualmente le quote associative di iscrizione;
- b) osservare le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) non danneggiare moralmente né materialmente l'associazione;
- d) comunicare all'Associazione qualsiasi mutamento di residenza.

Le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi all'articolo 3 del presente statuto saranno rese in regime di volontariato e prestate dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione della ODV, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione, un rimborso spese a piè di liste e/o forfettario per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6 in regola con il pagamento della quota sociale, ordinaria e straordinaria.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla via associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio finanziario precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

Le richieste di convocazione assembleare devono essere prodotte al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di almeno 15 giorni, mediante avvisi in bacheca, ovvero comunicazioni via fax, e-mail, lettere raccomandate indirizzate ai soci a cura della Presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

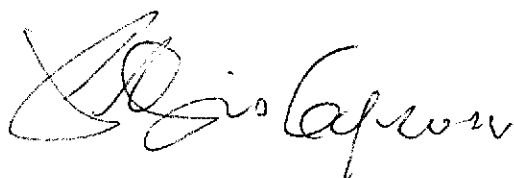
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, dal vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza da parte dei soci intervenuti; in caso di parità di preferenze espresse, rivestirà la carica di Presidente dell'Assemblea il candidato più anziano nella qualità di socio.

E' vice Presidente onorario dell'Assemblea il socio secondo più anziano.



I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

I componenti dell'Assemblea ed il Presidente non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Ogni associato ha diritto di voto.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza, altre piattaforme digitali), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

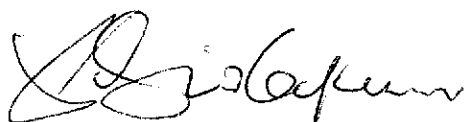
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sull'approvazione e/o modifica dello Statuto;
- c) deliberare sull'approvazione e/o modifica dei regolamenti dell'Associazione;
- d) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;



- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **cinque** anni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare la realizzazione di nuove sedi operative dell'Associazione;
- c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame, dal Presidente;
- f) deliberare sulle istanze trasmesse dal Presidente del Consiglio Direttivo il riconoscimento della qualità di socio;
- g) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- h) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, e, nel caso, motivarne il rigetto;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- k) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico;
- m) promulgare e/o aggiornare la Carta dei Servizi
- n) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIERI DIRETTIVI

Non può essere eletto e ricoprire la carica di consigliere direttivo chiunque sia titolare di incarico politico.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con fax o telegramma, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età;

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutivi del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizi e dura in carica **cinque** anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio, nomina il vice Presidente dell'organo direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nomina:

il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico, tra i membri del TCS già nominati dal Consiglio Direttivo;

gli OLP (Operatori Locali di Progetto) del Servizio Civile Universale, tra i soci dell'Assemblea;

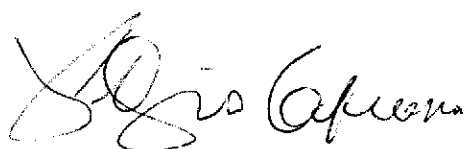
il Project Manager dei servizi/progetti offerti agli utenti.

ARTICOLO 15 – VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo collabora.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, o organo di controllo, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.



Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori elegge un proprio Presidente ed esercita le funzioni di controllo dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo della Federazione ed è composto da un numero variabile di non meno di cinque Membri, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo, tra le persone fisiche e, per il tramite dei loro rappresentanti, giuridiche, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Associazione.

Il mandato del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) coincide con quello del Consiglio Direttivo.

I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per il rimanente periodo del quinquennio in corso.

Il CTS svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività della Associazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione e su invito specifico il project manager dei progetti/servizi resi dall'Associazione ai propri utenti.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal presidente dell'Associazione, tra i membri del CTS.

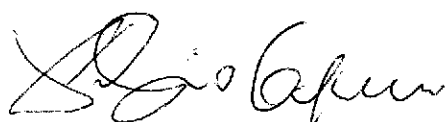
ARTICOLO 18 – PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento della propria attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi e donazioni di privati;
- c) contributi e donazioni dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) donazioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 18 – MODIFICA DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione (soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori).

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI

E' vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'Art. 3, del presente statuto.

E' vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente:

“In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore”.

